

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

**Dott. Luigi Grimaldi – Presidente –
Dott. Marco Leone Coccetti – Consigliere rel. –**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile di appello n.r.g. omissis

PROMOSSA DA

SOCIETA' CORRENTISTA

- appellante -

CONTRO

BANCA

- appellata -

Udienza collegiale del 14.02.2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, rejectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Verbania nr. OMISSIS/2014, pronunciata in data 15 aprile 2014 (e depositata telematicamente in pari data), e previe tutte le declaratorie - anche incidentali - dal caso:

NEL MERITO:

1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia - totale e/o parziale (quest'ultima, nella sola ipotesi di produzione da parte dell'appellata dell'originale del contratto di c/c sottoscritto da entrambe le parti, oppure delle dichiarazioni unilaterali di proposta e le dichiarazioni unilaterali di accettazione, indirizzate al proponente e da questi ricevute) - delle condizioni del contratto di conto corrente n. OMISSIS, stipulato fra la società CORRENTISTA e la BANCA, nonché degli ulteriori rapporti di credito bancario tutti ad essi afferenti e collegati (affidamenti in conto compresi), relativamente agli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli addebiti di commissioni di massimo scoperto, spese, competenze ed oneri non pattuiti, alle operazioni di antergazione/postergazione delle valute, nonché alla indebita riduzione del tasso degli interessi attivi riconosciuti all'attrice appellante nel corso dei predetti rapporti;

2. conseguentemente, accertare l'ammontare delle somme pluspercette dalla convenuta appellata, ricalcolando l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti, sulla base dell'intera documentazione, dall'inizio del rapporto di conto corrente sino alla chiusura del conto, così depurando dal conto le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici, per il titolo di interessi ultralegali e per il titolo di interessi (nelle sole ipotesi di applicazione di interesse usurario, volta per volta rilevato), oltreché conseguenti la illegittima applicazione degli interessi nella determinazione delle valute, la illegittima applicazione delle provvigioni di massimo scoperto, e la illegittima applicazione di qualsivoglia competenza e remunerazione per qualsivoglia titolo pretesa e addebitata;

E, PER L'EFFETTO

Attesa l'intervenuta chiusura del conto per cui è causa nelle more del giudizio di prime cure, quale comunicata dalla correntista alla banca a mezzo raccomandata di recesso in data 24/06/2013, condannare la convenuta appellata alla ripetizione delle somme di indebitamente riscosse e da riferirsi ai rapporti contrattuali instaurati, nella misura che sarà determinata nel corso della causa e che al tempo del 31 dicembre 2011 misurava (salvo errori od omissioni e con la ovvia esclusione di ogni considerazione contabile degli estratti conto mancanti) Euro 94.209,38 o della diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare nel giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

2.2. Il tutto, in ogni caso, oltre agli eventuali interessi attivi.

3. Condannare la convenuta appellata al risarcimento dei danni in favore della CORRENTISTA, ai sensi degli art. 1218, 1337, 1338, 1366, 1375 e 2043 c.c. ed ai sensi della Legge n. 675/1996, nella misura che sarà determinata nel corso della causa.

In ogni caso, con favore di competenze e spese dei due gradi di giudizio, nonché con il favore delle ulteriori intiere spese di CTU e dei corrispettivi pagati (e ancora da pagare) per ottenere la consulenza tecnica di parte.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare a BANCA, il deposito dell'originale del contratto di conto corrente n. OMISSIS sottoscritto da entrambe le parti, ove esistente, nonché il deposito della copia degli estratti conto, comprensivi di scalare, relativi al periodo antecedente il 1 gennaio 1997, così come statuisce l'art. 199 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, sostituito dall'art. 24 D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 o, nella via subordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e così, puranco, il deposito di ogni documento utile al ricalcolo di conto invocato, con il rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 1713 c.c.;

- Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte di appello di Torino Voglia disporre C.T.U. tecnico-contabile, atta ad accertare l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate e corrisposte dall'odierna attrice appellante nel corso del rapporto, nonché a ricalcolare il saldo del conto corrente per cui è causa in regime di tasso legale d'interesse, con esclusione di qualsivoglia forma di capitalizzazione degli interessi e dell'indebita riduzione del tasso di interesse attivo, nonché, infine, con eliminazione della commissione di massimo scoperto, delle spese e competenze non pattuite. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.

PER L'APPELLATA

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: A. in via preliminare dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione e tutte le eccezioni e domande

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

con la stessa formulate, per tutti i motivi esposti in atti; B. in ogni caso, respingere l'appello promosso da SOCIETA' CORRENTISTA, avverso la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Verbania, e tutte le domande con lo stesso formulate, in quanto inammissibili e comunque infondate, per tutte le ragioni esposte in atti, confermando conseguentemente la sentenza impugnata; C. in via subordinata, occorrendo anche in via di appello incidentale, per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga ammissibile e fondato l'appello avverso e le domande con lo stesso formulate, e ritenga altresì non rinunciate tutte le eccezioni avversarie di merito, in quanto non espressamente riproposte in questa sede, rigettare comunque l'azione avversaria e tutte le domande con la stessa proposte, accogliendo le seguenti domande già formulate dall'Istituto appellato nel primo grado di giudizio: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità delle domande avversarie, dirette a conseguire la dichiarazione di invalidità e nullità di condizioni economiche in relazione a non meglio precisati "ulteriori rapporti di credito bancario (...) afferenti e collegati (affidamenti in conto compresi)" al c/c OMISSIS, nonché la determinazione del saldo del rapporto impugnato mediante espunzione degli interessi usurari, e comunque di ogni altra eccezione e domanda avversaria (ivi compresa quella di condanna della Banca al risarcimento di danni neppure quantificati) che non risulta supportata dall'indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni in diritto per tutte le ragioni esposte in atti; in via preliminare: - accertare e dichiarare l'avvenuto compimento della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ovvero dell'ordinaria prescrizione decennale, in relazione ai diritti affermati dalla SOCIETA' CORRENTISTA, alla rideterminazione del saldo del rapporto impugnato, così come di ripetizione di somme che risultassero indebitamente corrisposte alla Banca in relazione al rapporto impugnato, ovvero, comunque, di verifica dell'esistenza di un eventuale saldo attivo, per tutte le ragioni esposte in atti;

- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'avvenuto compimento della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. in relazione alla pretesa, avanzata dalla SOCIETA' CORRENTISTA di ottenere il pagamento di interessi attivi sugli eventuali saldi creditori risultanti a favore della correntista e di interessi legali sugli importi che la BANCA fosse tenuta a rimborsare in suo favore;

- accertare e dichiarare l'avvenuto compimento della prescrizione decennale in relazione a qualsivoglia domanda risarcitoria formulata dalla SOCIETA' CORRENTISTA, nei confronti della BANCA, per asserita responsabilità contrattuale di quest'ultima, nonché l'avvenuto compimento della prescrizione quinquennale in relazione a qualsiasi richiesta risarcitoria formulata dalla SOCIETA' CORRENTISTA, nei confronti dell'Istituto appellato, per asserita responsabilità extracontrattuale di quest'ultima; nel merito in via principale:

- respingere, in quanto improponibili ovvero comunque infondate in fatto e diritto, nell'*an* e nel *quantum*, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate dalla SOCIETA' CORRENTISTA nei confronti della BANCA;

IN VIA SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie concernenti l'asserita illegittima applicazione di interessi, ultralegali, e/o della commissione di massimo scoperto, e/o di ulteriori oneri o spese, accertare e dichiarare l'applicabilità, al rapporto per cui è causa, dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 117 T.U.B., determinando, pertanto, il saldo del rapporto impugnato, sulla base dei predetti tassi di interesse e condizioni, ovvero, in subordine, con applicazione del tasso legale;

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice concernenti l'asserita illegittima applicazione di interessi passivi trimestralmente capitalizzati, accertare e dichiarare l'applicabilità, al rapporto di conto corrente per cui è causa, della

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

capitalizzazione semestrale, ovvero della capitalizzazione annuale, come meglio precisato nelle motivazioni formulate in atti, con conseguente determinazione del saldo del rapporto per cui è causa sulla base di tali criteri, ferma restando, in ogni caso la legittimità e l'applicabilità della capitalizzazione trimestrale a far data dall'01.07.2000 o, quanto meno dal 31.10.2000, in conformità alle disposizioni dell'art. 120 T.U.B. e della delibera CICR del 09.02.2000.

Vinti, in ogni caso, le spese, i diritti e gli onorari di lite, sia del primo, sia del primo che del secondo grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la SOCIETA' CORRENTISTA ha goduto sul c/c OMISSIS, per gli anni dal 1997 al 2002, degli affidamenti risultanti dal prospetto della Centrale Rischi prodotto a partire dall'anno 1997 sub doc. 9 in allegato alla 2^a memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c., che si rammostra al teste; 2) vero che nei locali della filiale di omissis, ora BANCA, ove erano accessi i rapporti intestati alla SOCIETA' CORRENTISTA, ivi compreso il c/c n. OMISSIS, in posizione ben visibile al pubblico, a partire dall'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 45 del 24 febbraio 1992, sono sempre stati esposti, in conformità all'art. 2 L. 17.02.92 n. 154 e all'art. 116, d. lgs. n. 385/1993, i cartelloni informativi relativi alle condizioni aggiornate praticate ai singoli rapporti, ivi comprese quelle relative ai tassi di interesse, nonché le altre condizioni praticate per le operazioni di credito; 3) vero che, presso la filiale di OMISSIS, ora OMISSIS, ove erano accessi i rapporti intestati alla SOCIETA' CORRENTISTA, ivi compreso il c/c n. OMISSIS, a partire dall'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 45 del 24 febbraio 1992, sono sempre stati esposti e disponibili per il pubblico, gli avvisi sintetici datati e i fogli informativi analitici datati, contenenti tutte le informazioni relative ai tassi di interesse applicati ai rapporti di conto corrente prescritte dalla L. n. 154/92, nonché il testo della L. 154/92 e, successivamente, le informazioni di cui al d. lgs. n. 385/1993; 4) vero che per tutta la durata del rapporto di c/c OMISSIS intestato alla SOCIETA' CORRENTISTA, sono stati inviate alla correntista, che le ha ricevute, le comunicazioni previste dagli normativa sulla trasparenza bancaria, ivi comprese quelle contemplate dagli artt. 118 – 119 TUB, allegate sub docc. 10,11,12 alla 2^a memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c. e che si rammostrano al teste.

Si indicano a testi sui predetti capitoli di prova, i direttori pro tempore della filiale di OMISSIS, ora BANCA.

Ci oppone all'ammissione della CTU contabile *ex adverso* richiesta, stante l'infondatezza dell'azione avversaria, per tutte le ragioni esposte.

Per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover tuttavia disporre un'indagine contabile, si insiste perchè venga effettuata secondo i seguenti criteri: - limitare l'analisi contabile dei rapporti impugnati al periodo di operatività non interessato dalla prescrizione (ovvero dal 2-4.5.2002 in poi), quale eccepita dalla Banca, con riferimento alla pretesa di conseguire l'eliminazione di annotazioni contabili di poste ritenute illegittime; - in ipotesi di applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 24418/2010 della Cassazione, Sezioni Unite, espungere, da qualsivoglia importo rideterminato eventualmente a credito di controparte, in relazione ai rapporti *ex adverso* impugnati, tutte le rimesse – risultanti dagli estratti conto allegati in atti ed uniti alla prima memoria di parte convenuta – effettuate sino al 2-4.5.2002, avendo avuto infatti natura solutoria per le ragioni esposte, con conseguente intervenuta prescrizione di ogni relativa pretesa di ripetizione; - in ogni caso, per ogni ricalcolo che applichi la prescrizione, sia secondo i principi sanciti dalla sentenza n. 24418/2010 della Cassazione,

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

Sezioni Unite (allo scopo di determinare la natura extra fido delle rimesse operate in conto), sia quale eccepita dalla Banca in via principale, con riferimento alla pretesa di conseguire l'eliminazione di annotazioni contabili di poste ritenute illegittime, utilizzare i saldi bancari, non già previamente epurati dagli addebiti degli oneri ritenuti illegittimi, per tutte le ragioni esposte in atti; - richiedere, ad ogni buon conto, al CTU di tenere conto delle pattuizioni contrattuali in atti; - in punto di anatocismo, applicare dal 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, posto che la Banca si è adeguata alla condizione di reciprocità prescritta dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, provvedendo alle prescritte pubblicità e comunicazioni; - invitare il CTU, ai fini dell'eventuale ricalcolo degli interessi ultralegali, ad applicare il tasso sostitutivo indicato dall'art. 117 comma 7 lettera a), nella misura nominale massima dei bot per le operazioni in favore della Banca e nella misura nominale minima dei bot per le operazioni a favore del cliente;

- per la denegata ipotesi in cui venga ammesso un accertamento in punto di usura dovranno essere utilizzati i criteri desumibili dalle Istruzioni della Banca d'Italia a partire dal 2006 e ciò in forza del disposto della L. 2/2009, per cui, per tutto il periodo anteriore al 31.12.2009, la commissione di massimo scoperto non va sommata agli interessi ai fini della determinazione del TEG.

Ci si oppone alla richiesta di ordinare alla Banca convenuta il deposito di ogni documento utile al ricalcolo, con rendiconto della gestione, sia perché trattasi di richiesta del tutto generica ed esplorativa, sia perché, quanto al rendiconto della gestione, sono comunque già state prodotte tutte le comunicazioni ex art. 118 e 119 TUB inviate nel corso del rapporto alla correntista”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società CORRENTISTA conveniva in giudizio la BANCA (ora OMISSIS), deducendo di avere stipulato, antecedentemente all'anno 1997, con l'allora BANCA (fusa mediante incorporazione in BANCA, a partire dall'1 novembre 2010, ora BANCA), filiale di OMISSIS, il contratto di conto corrente bancario n. OMISSIS che era assistito da affidamenti di tipologia e importo variabili, ancorché in assenza di qualsivoglia accordo scritto che ne disciplinasse le condizioni.

Nell'ambito dell'anzidetto rapporto le parti stipulavano un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato.

Assumeva l'odierna appellante che con riferimento ai rapporti contrattuali di cui sopra, non sarebbe stata pattuita alcuna condizione concernente i tassi di interesse (attivi e passivi), le commissioni di massimo scoperto e le spese di gestione/chiusura, nonché, infine, il computo dei c.d. “giorni di valuta” correlati alle operazioni di conto corrente, sicché da un analitico conteggio effettuato con riferimento agli estratti del conto corrente nr. OMISSIS, sarebbe emerso come - nei periodi rispettivamente intercorsi fra l'anno 1997 e l'anno 2012 - l'Istituto di credito: - aveva applicato e computato gli interessi passivi mediante illecita capitalizzazione trimestrale degli stessi, con riferimento agli affidamenti collegati al predetto conto corrente; - aveva applicato, alla correntista, interessi passivi al saggio ultralegale, di entità unilateralmente determinata e modificata in itinere, limitandosi esclusivamente ad informare quest'ultima delle sopravvenute sfavorevoli variazioni con riferimento agli affidamenti; - aveva indebitamente applicato commissioni di massimo scoperto mai previste *ex contractu*, la cui entità, peraltro, aveva subito unilaterali e costanti incrementi; - aveva unilateralmente determinato e modificato il tasso di interesse attivo applicato alla correntista, limitandosi a comunicarne le sopravvenute variazioni sfavorevoli; - aveva unilateralmente

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

incrementato l'entità delle spese di gestione del conto corrente ed aveva unilateralmente imposto l'applicazione di spese di chiusura contabile trimestrale mai concordate.

L'odierna appellante deduceva quindi di avere incaricato un professionista di fiducia per eseguire il ricalcolo delle somme effettivamente dovute all'istituto di credito, previa epurazione degli interessi ultralegali, dell'illecita capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di gestione e chiusura contabile periodica non pattuite: da ciò sarebbe risultata una differenza ripetibile pari ad € 94.209,38.

Poiché all'epoca dell'introduzione del giudizio, il conto corrente nr. OMISSIS era aperto, la SOCIETA' CORRENTISTA concludeva, alternativamente, chiedendo, che - una volta, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia, totale e/o parziale, delle condizioni del contratto di conto corrente, nonché degli ulteriori rapporti di credito bancario tutti ad essi afferenti e collegati (affidamenti in conto compresi) - la convenuta fosse condannata alla rideterminazione dell'ultimo saldo di conto corrente assunto per il ricalcolo con l'accreditamento in favore della correntista della somma di denaro determinata in causa, ove il conto corrente fosse risultato esistente al tempo della decisione, ovvero, fosse condannata alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse e da riferirsi ai rapporti contrattuali instaurati, nella diversa ipotesi in cui il conto corrente, al tempo della decisione, risultasse estinto.

BANCA si costituiva in giudizio contestando ogni deduzione di controparte e chiedendo il rigetto integrale delle relative domande, tanto sulla base di eccezioni di natura pregiudiziale (data la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.) e preliminare (per intervenuta prescrizione delle pretese attoree), quanto sulla base di eccezioni di merito (per l'infondatezza delle contestazioni avversarie).

2. Alla prima udienza venivano concessi i termini previsti dall'art. 183, VI° co., c.p.c., che le parti utilizzavano per il deposito di tutte le relative memorie, in esito al cui esame il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, fissando dunque per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 15.4.2014, con termine sino al 10.04.2014, per il deposito di note conclusive.

Nelle more del giudizio, l'odierna appellante deduceva di avere receduto dal rapporto di conto corrente, con comunicazione inoltrata alla banca a mezzo raccomandata in data 24/06/2013.

Con sentenza n. OMISSIS pubblicata il 15.04.2014 il Tribunale di Verbania dichiarò inammissibili le domande formulate da parte attrice con la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.

La sentenza non veniva notificata.

3. Con atto di citazione in appello notificato in data 26.11.2014 SOCIETA' OMISSIS interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) nel non avere riconosciuto sussistere l'interesse ad agire del correntista per contestare l'applicazione di interessi anatocistici e tassi di interesse ultra legali nell'ipotesi di c/c aperto all'epoca dell'instaurazione del giudizio e poi chiuso nelle more del giudizio, e prima della sentenza di primo grado;

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

b) nell'aver ritenuto applicabile l'istituto della *mutatio libelli*, nonostante l'odierna appellante avesse concluso anche in relazione all'ipotesi in cui nelle more del giudizio il conto corrente si fosse estinto per chiusura dello stesso.

4. Costituitasi BANCA, chiedeva il rigetto del gravame perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.

5. All'udienza collegiale del 05.07.2016 la Corte assumeva la causa a decisione sulle conclusioni come sopra riportate, con l'assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

6. Con successiva ordinanza pubblicata in data 06.12.2016 la Corte, poiché la causa era stata presa in decisione da un Collegio composto dalla Consigliera OMISSIS e non era stato possibile decidere prima dell'anticipato trasferimento ad altra sede della Consigliera OMISSIS, e ritenuta quindi la necessità di provvedere alla fissazione di altra udienza per consentire alle parti di precisare le conclusioni dinanzi al nuovo Collegio che avrebbe poi dovuto decidere la causa, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 14.02.2017.

A tale udienza le parti hanno richiamato le conclusioni già rassegnate ed hanno rinunciato ai termini per il deposito di ulteriori memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha motivato come segue.

Il Giudice di prime cure ha preliminarmente richiamato l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui nella pendenza di un rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti salvo le due particolari ipotesi delineate dalla Corte di cd. rimesse solutorie - ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla Banca al cliente laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso.

Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebitato per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla Banca - vuoi per cms o per interessi ultralegali non pattuiti o per l'illegittima applicazione del fenomeno anatocistico - può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente.

Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare l'eventuale passività esposta dal conto corrente, chiuso il conto e la relativa apertura di credito su di esso concessa, ed il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che, esatto dalla Banca, il correntista deve pagare portando il conto al cd. "saldo 0".

Il Tribunale ha quindi rilevato come sia essenziale la ricostruzione della movimentazione del conto corrente a far data dalla sua chiusura in quanto solo in questo momento è giuridicamente ravvisabile il pagamento eseguito dal correntista - oppure in astratto il suo maggior credito laddove ritenga che il saldo positivo del conto sia stato comunque frustrato dall'applicazione di poste indebitamente iscritte dalla Banca - e, quindi, a partire da questo momento è eventualmente possibile ricostruire le vicende del conto corrente espungendo gli effetti delle annotazioni illegittime applicate dalla Banca.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

Spiegato perché l'azione di ripetizione è, dunque, possibile solo allorquando il conto corrente sia stato chiuso, il Tribunale ha chiarito perché risulti inammissibile domandare la ripetizione di un indebito pagamento eseguito allorquando il conto corrente sia ancora aperto.

Non esiste, infatti, in questo caso una situazione realmente debitoria del correntista e la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in una indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.

Cosicché si deve concludere che neppure è ammissibile una domanda volta all'accertamento del saldo del conto corrente - accertamento posto a valle della denuncia di nullità del negozio sulla cui base si allega che la Banca abbia eseguito annotazioni indebite - allorquando lo stesso sia ancora aperto; una inammissibilità della domanda che, in quest'ultimo caso, si fonda sull'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c. dell'attore che, per conseguire il solo fine della eliminazione delle annotazioni, ha il diverso strumento della contestazione di cui all'art. 1832 c.c. e per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato dovrà invece attendere o provocare la chiusura del conto corrente.

Premesso quanto sopra il Giudice di prime cure - essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto al momento della introduzione della domanda giudiziale - ha ritenuto che la stessa dovesse essere respinta.

Nè la domanda avrebbe potuto essere recuperata, secondo il Tribunale, attraverso l'estinzione del conto "*in corso di giudizio*": infatti si sarebbe trattato non di una mera emendatio libelli ma di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella presa di mira nell'atto di citazione.

Infatti, ha spiegato il Tribunale, posto che il diritto preteso dall'attore è la restituzione dell'indebito pagamento; che tale diritto si concreta in un "*diritto di credito*" che è per sua natura eteroindividuato, e che al fine di identificare i diritti eteroindividuati è necessario identificare la fattispecie negoziale da cui è sorto e, nel caso di specie, nell'atto di citazione l'attore ha identificato il credito restitutorio preteso nei confronti della Banca identificando - meglio non identificando - l'elemento costitutivo del suo diritto che avrebbe dovuto concretarsi nell'indebito pagamento e che, invece, l'attore ha legato alla presenza di rimesse sul conto corrente asseritamente indebite.

Allorquando, quindi, nelle more del giudizio l'attore ha esposto il proprio recesso dal conto e, quindi, l'estinzione prossima dello stesso, ha fondamentalmente modificato la domanda giudiziale nei suoi elementi costitutivi allegando tardivamente un fatto del tutto nuovo costituito dalla estinzione del conto e, quindi, dal prossimo verificarsi del pagamento, unico elemento questo che avrebbe potuto fondare il diritto di credito allegato da parte attrice.

7.1 Parte appellante, nel suo primo motivo di impugnazione, oppone la censura sub 3a in particolare precisando che il Tribunale di Verbania abbia erroneamente dichiarato la carenza di interesse ad agire siccome il conto corrente, al momento della proposizione della domanda, era ancora aperto.

Il Tribunale, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici, di interessi ultralegali e di spese di tenuta conto non pattuiti nonché l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario intercorrente tra la SOCIETA' CORRENTISTA e la BANCA (oggi BANCA), rideterminando il saldo del conto corrente

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

bancario a debito e/o a credito del correntista e, conseguentemente, ordinare alla Banca convenuta il suo recepimento mediante annotazione sul conto stesso.

Sul punto, infatti, risulterebbe pacifico che anche in presenza di un conto corrente aperto, se vi è anatocismo, sussiste la possibilità di agire in giudizio, non già con un'azione di condanna, perché non vi è ancora stato un pagamento di indebito, ma con un'azione di accertamento della nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

E proprio per tale motivo l'odierna appellante OMISSIS avrebbe concluso, anche in tal senso, per l'ipotesi in cui il conto corrente fosse stato ancora aperto al momento della pronuncia della Sentenza di primo grado.

A dire di parte appellante, dunque, effettuato il calcolo dell'anatocismo, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare quale fosse il saldo corretto del conto a una certa epoca, pur non potendo condannare la Banca a un pagamento, laddove residuasse un attivo in favore del correntista.

Tale sarebbe, infatti, l'azione tesa alla rideterminazione del saldo del conto corrente fondata sull'accertamento della nullità delle pattuizioni che sono alla base del conto medesimo, dovendosi ritenere che il correntista abbia interesse a tale rideterminazione in qualunque momento.

Dunque, a dire di parte appellante, l'operazione di rideterminazione del saldo sarebbe stata possibile.

7.1.1 Ritiene la Corte che tale motivo di gravame sia inammissibile.

Come visto, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda volta all'accertamento del saldo di conto corrente allorquando lo stesso sia ancora aperto, a motivo della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Giova ricordare che in primo grado l'odierna appellante aveva rassegnato le seguenti conclusioni:

“NEL MERITO:

1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia – totale e/o parziale (...) delle condizioni del contratto di conto corrente n. 305680 (...) nonché degli ulteriori rapporti di credito bancario tutti ad essi afferenti e collegati (affidamenti in conto compresi), relativamente agli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli addebiti di commissioni di massimo scoperto, spese competenze ed oneri non pattuiti, alle operazioni di antergarzione/postergazione delle valute, nonché alla indebita riduzione del tasso degli interessi attivi riconosciuti all'attrice nel corso dei predetti rapporti;
2. conseguentemente, accertare l'ammontare delle somme pluspercite dalla convenuta, ricalcolando l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti, sulla base dell'intera documentazione, dall'inizio del rapporto di conto corrente ad oggi, così depurando dal conto le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici, per il titolo di interessi ultralegali e per il titolo di interessi (nelle sole ipotesi di applicazione di interesse usurario, volta per volta rilevato), oltreché conseguenti la illegittima applicazione degli interessi nella determinazione delle valute, la illegittima applicazione delle provvigioni di massimo scoperto, e la illegittima applicazione di qualsivoglia competenza e remunerazione per qualsivoglia titolo pretesa e addebitata

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

E, PER L' EFFETTO 2.1 sub a) Nell'ipotesi in cui il conto corrente, al tempo della decisione risulti esistente, condannare la convenuta alla rideterminazione dell'ultimo saldo di conto corrente assunto per il ricalcolo, con l'accreditamento in favore della correntista della somma di denaro che sarà determinata nel corso della causa e che al tempo del 31 dicembre 2011 misurava (...) Euro 94.209,38, o della diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare nel giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

OVVERO 2.1 sub b) Nella diversa ipotesi in cui il conto corrente, al tempo della decisione, risulti estinto, condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse e da riferirsi a tutti i rapporti contrattuali instaurati, nella misura che sarà determinata nel corso della causa e che al tempo del 31 dicembre 2011 misurava (...) Euro 94.209,38, o della diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare nel giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

2.2. Il tutto, in ogni caso, oltre agli eventuali interessi attivi.

3. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni (...) ai sensi degli art. 1218, 1337, 1338, 1366, 1376 e 2043 c.c. ed ai sensi della Legge n. 675/1966, nella misura che sarà determinata nel corso della causa”.

Dunque per l'ipotesi in cui il conto corrente fosse risultato esistente al tempo della decisione parte appellante aveva formulato una domanda di condanna alla rideterminazione dell'ultimo saldo di conto corrente, con conseguente accreditamento della somma che fosse risultata nel giudizio.

Tale domanda non è stata riproposta in appello e dunque deve considerarsi rinunciata ex art. 346 c.p.c.: infatti in appello, come visto, è stata proposta la sola domanda, che contemplava come presupposto l'intervenuta chiusura del conto, di condanna di parte appellata alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse.

Dunque il motivo di gravame riferito alla domanda rinunciata deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non rivestendo il predetto motivo alcuna rilevanza ai fini della domanda svolta in sede di appello.

Parte appellante infatti ha espressamente riferito detto motivo di gravame all'ipotesi del conto corrente aperto (cfr. pag. 7 atto di appello): *“Sul punto, infatti, è pacifico che anche in presenza di un conto corrente aperto, se vi è anatocismo, sussista la possibilità di agire in giudizio, non già con un'azione di condanna ma con un'azione di accertamento della nullità...”*.

La stessa sentenza di primo grado ha precisato che è inammissibile la domanda volta all'accertamento del saldo di conto corrente allorquando lo stesso sia ancora aperto (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Solo per completezza, e sotto altro profilo, giova rilevare che la domanda non era una domanda tesa al mero accertamento, ovvero alla mera rideterminazione del saldo di conto corrente, ma veniva richiesto anche l'accreditamento delle somme asseritamente pluspercette, ovvero la condanna alla restituzione.

E così il Tribunale ha qualificato la domanda, dichiarandone l'inammissibilità proprio in quanto domanda di ripetizione di indebito esercitata con il conto corrente ancora aperto: sul punto, peraltro, non risulta essere stato proposto specifico gravame.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

Dunque il Tribunale, rilevato che il rapporto di conto corrente in contestazione non era stato estinto al momento della notifica dell'atto di citazione, ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria, atteso che di pagamento in senso proprio può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto, la Banca abbia esatto dal correntista il versamento del saldo finale ed ha parimenti dichiarato inammissibile la domanda volta all'accertamento del saldo di conto corrente ancora aperto per carenza di interesse ad agire.

Si può, in ogni caso, parimenti affermare che l'inammissibilità della domanda di condanna si estenda anche alle domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.

La ritenuta inammissibilità dell'azione di restituzione finisce così per travolgere pure quella, pregiudiziale rispetto ad essa, di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi usurari con le relative variazioni periodiche, della commissione di massimo scoperto, dei giorni valuta e così via.

Non risulta infatti dedotto in causa alcuno specifico interesse ad ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente ancora aperto ed anzi, al contrario, posto che la domanda relativa è stata rinunciata in appello, si evidenzia la mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia di tal genere.

7.2 Parte appellante, nel suo secondo motivo di impugnazione, oppone la censura sub 3b in particolare precisando che il Tribunale di Verbania abbia erroneamente affermato che la domanda di condanna non potrebbe essere recuperata attraverso l'estinzione del conto in corso di giudizio, giacché SOCIETA' CORRENTISTA aveva, sin dall'atto di citazione, concluso anche in relazione all'ipotesi in cui nelle more del giudizio il conto corrente si fosse estinto per chiusura dello stesso, così da non potersi parlare di *mutatio libelli*, poiché la domanda in tal senso svolta sarebbe stata presente già nell'atto introduttivo ed in ogni caso non confligente con la domanda di accertamento.

Il Tribunale, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici, di interessi ultralegali e di spese di tenuta conto non pattuiti nonché l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario intercorrente tra la SOCIETA' OMISSIS e la BANCA (oggi BANCA), rideterminando il saldo del conto corrente bancario a debito e/o a credito del correntista e, conseguentemente, condannare la Banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse e da riferirsi ai rapporti contrattuali instaurati.

7.2.1 Ritiene la Corte che la doglianza sia priva di pregio.

Come visto il Tribunale, con motivazione logica e giuridicamente corretta, ha ritenuto che la domanda di ripetizione di indebito non possa essere recuperata attraverso l'estinzione del conto corrente "*in corso di giudizio*", poiché si tratterebbe di una vera e propria *mutatio* della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella presa di mira nell'atto di citazione.

Il motivo di censura dedotto da parte appellante non ha la portata di sconfiggere e scardinare l'iter argomentativo, si ripete, del tutto condivisibile svolto dal Tribunale che in questa sede si richiama.

Il Giudice di prime cure ha spiegato che, qualora nelle more del giudizio l'attore esponga il proprio recesso dal conto e, quindi, la prossima estinzione dello stesso, fondamentalmente modifica la domanda giudiziale nei suoi elementi costitutivi allegando tardivamente un fatto del tutto nuovo costituito dalla estinzione del conto e, quindi, dal prossimo verificarsi del pagamento, unico elemento questo che può fondare il diritto di credito allegato dall'attore.

Né può assumere rilievo la circostanza dedotta da parte appellante, ovvero che SOCIETA' CORRENTISTA avesse, in atto di citazione, concluso anche in relazione all'ipotesi che nelle more del giudizio il conto corrente si fosse estinto per chiusura dello stesso. Infatti deve confermarsi il carattere inedito e come tale inammissibile dell'allegazione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e per l'esattezza con la seconda memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c., del recesso dal conto corrente impugnato, attraverso la produzione della relativa comunicazione, in data 24.6.2013, evidentemente finalizzata alla deduzione della chiusura del rapporto in questione.

L'esame giudiziale volto ad accertare se la domanda di ripetizione sia ammissibile deve essere condotto facendo esclusivo riferimento al momento dell'instaurazione della causa, e ciò anche nell'ipotesi in cui detta domanda sia stata proposta, in citazione, per l'ipotesi in cui il rapporto fosse risultato chiuso all'esito del giudizio.

Ciò che dovrebbe quindi altresì impedire di ritenere ammissibile qualsivoglia successiva allegazione del suddetto fatto costitutivo (oltretutto, nel caso di specie, attuata solo in sede di seconda memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c., spirata dunque anche ogni facoltà di precisazione delle domande, con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria), in quanto comunque, a rigore, pur sempre introduzione di un fatto sin lì non esistente ed inedito in causa, come tale vietato, non costituendo mera emendatio libelli.

Del resto, si ha "*mutatio libelli*", "quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "*petitum*" diverso e più ampio oppure una "*causa petendi*" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo¹. Effetto questo che appare essersi oggettivamente prodotto nel giudizio, ove si pensi che SOCIETA' CORRENTISTA, inizialmente, aveva prospettato (cfr. pag. 2 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.) che il conto corrente fosse in essere, con tutte le ovvie conseguenze logico/giuridiche, in esse compreso il fatto per cui (...) se con il versamento, in ultima analisi, il correntista non estingue alcun debito, nessun pagamento sarà stato eseguito e, nessuna prescrizione dell'azione di ripetizione di un indebito pagamento potrà, eventualmente e conseguentemente decorrere, salvo poi - con la seconda memoria - allegare la circostanza del recesso.

Deve dunque ritenersi che la dedotta chiusura del rapporto impugnato ha senz'altro costituito tardiva allegazione di fatti costitutivi inediti, tali da determinare l'indebita modifica delle domande giudiziali (oltre che la lesione del contraddittorio), mentre potrebbe considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta a precisarne o restringerne il "*petitum*".

Dunque può certamente affermarsi, con il Tribunale, che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto sia inammissibile e resta tale anche se il conto venga chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda.

L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Quando il conto corrente è ancora aperto l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli; la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare – se del caso – in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Sotto altro profilo, occorre segnalare che nella fattispecie in esame non risultano nemmeno riproposte, con l'atto di appello, le domande sottese alla richiesta di condanna della Banca, ed attinenti agli asseriti illegittimi addebiti che avrebbero connotato il rapporto di conto corrente impugnato, posto che nella narrativa dell'atto di appello non è stato rilevato alcunché, in punto di indebita applicazione di interessi (ultralegali, anatocistici, ovvero ancora usurari), commissioni, spese e valute.

Né sul punto paiono condivisibili le argomentazioni di parte appellante secondo cui nell'atto di appello si dovrebbero esprimere in modo sommario i fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione (cfr. pag. 2 memoria di replica).

Nemmeno risulta provata in causa la circostanza su cui si basa la domanda di ripetizione, ovvero la chiusura del conto corrente e quindi il pagamento delle competenze di fine rapporto: infatti dai documenti prodotti sub n. 11 dalla Banca, ovvero dalla copia degli estratti conto c/c n. OMISSIS dal 31.05.2013 al 31.10.2013 risulta che detto conto corrente era ancora pienamente operativo dopo la lettera di recesso del 24.6.2013, pure in atti. In particolare, per esempio, risultano un bonifico in avere di € 300,00 in data 5.7.2013 ed alcuni addebiti con causale "Viacard" riferiti ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, nonché addebiti per operazioni su derivati nel mese di settembre 2013.

Dunque non risulta nemmeno provato in atti che il conto corrente fosse chiuso al 24.06.2013, anzi risulta provato esattamente il contrario.

Nemmeno sono stati versati in atti tutti gli estratti conto riferiti al periodo in contestazione, posto che risultano prodotti gli estratti conto solo sino al 31.12.2011.

Dunque la pretesa di parte appellante risulta comunque infondata, siccome del tutto indimostrata, non essendo provata la chiusura del conto né prodotti gli estratti conto successivi al 31.12.2011 e cioè quelli ulteriori sino alla prospettata chiusura del conto corrente.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Coccetti n. 878 del 21 aprile 2017

Com'è noto, è onere del correntista che intraprenda l'azione di ripetizione dell'indebitato, a tal fine, chiedendo il ricalcolo delle poste attive e passive, di depositare in giudizio la documentazione idonea per rendere possibile la ricostruzione dei movimenti contabili, nella misura pretesa.

Ebbene, come detto, nella specie parte appellante non risulta avere fornito elementi idonei e sufficienti per dimostrare e determinare l'asserito credito, al momento della riferita (e peraltro nemmeno dimostrata) chiusura del conto.

8. L'appello deve quindi essere respinto: la soccombenza dell'appellante comporta la condanna della stessa alla rifusione, a parte appellata, delle spese del presente grado che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (€ 94.209,38), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, diminuiti in percentuale in relazione alla natura ed all'entità delle questioni trattate, nei seguenti importi: per fase di studio: € 1.984,50#, per fase introduttiva € 1.274,00#, per fase decisoria € 3.402,00# e così in complessivi € 6.660,50# per compensi oltre al rimborso forfettario alla misura del 15%, IVA e CPA Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.05.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater della citata norma ossia del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da SOCIETA' CORRENTISTA, e per l'effetto conferma la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Verbania, pronunciata nella causa iscritta al n. OMISSIS RG, pubblicata in data 15.04.2014;

dichiara tenuta e condanna SOCIETA' OMISSIS a pagare a BANCA le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 6.660,50 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA; dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.05.2002 n. 115 ossia del versamento da parte di SOCIETA' OMISSIS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.03.2017 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il presidente
Dr. Luigi Grimaldi
L'estensore
Dr. Marco Leone Coccetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*